



REGISTRO GENERALE ORDINANZE SINDACALI

N. 124 del 30/04/2026

N. 41/Ordinanza SINDACO
del 30/04/2026

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE A SALVAGUARDIA DELLA SEDE FERROVIARIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA INCENDI, TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente.



Comune di Eboli

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE A SALVAGUARDIA DELLA SEDE FERROVIARIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA INCENDI, TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. RFI.DOIT.NA.SA0011P202600006771 del 29/04/2026, a firma dell'Ing. Salvatore Verde della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Napoli – Unità Territoriale Sud Est Salerno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con la quale si chiede l'emanazione di apposita ordinanza sindacale a salvaguardia della sede ferroviaria per fronteggiare l'emergenza incendi e il rischio di caduta di rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria;

RITENUTA la richiesta motivata per l'approssimarsi della stagione estiva, considerati i rischi di pericolo d'incendio delle aree adiacenti alla sede ferroviaria e considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto quelli di alto fusto, con conseguente pregiudizio della sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria, nel rispetto del D.P.R. 753/80 Titolo III, in particolare agli artt. 38, 52, 55, 56 e 63.

VISTO:

- l'art. 52 del DPR n. 753 del 11/07/1980 che recita: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";*

- l'art. 55 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 che recita: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";*

- l'art. 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 che recita: *"Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili";*

CONSIDERATI:

- i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- i rischi di pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste.

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza.

RAVVISATA la necessità di richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla ferrovia affinché provvedano, in termini di urgenza, al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, siepi ed altro materiale combustibile, provvedendo inoltre, durante il periodo di "grave pericolosità", l'obbligo di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, rami pericolanti, ecc..., che possano, interferire con la sede ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.15 della L. 225 del 22.02.1992 il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Eboli, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:



Comune di Eboli

- **di verificare** ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR n.753/80, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;
 - **di provvedere** al taglio di alberature, piante e siepi nelle aree prospicienti o aggettanti la sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
 - **di provvedere** e ripetere periodicamente al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano sulla linea ferroviaria o che comunque possano generare situazioni di pericolo;
 - **di provvedere** durante il periodo di "grave pericolosità", l'obbligo di tenere sgombri i terreni fino a 20 mt dal confine ferroviario, da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, rami pericolanti, ecc...
- Detti interventi dovranno essere eseguiti, in prima istanza, entro 30 giorni dall'emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera periodica, al fine della loro manutenzione.
- Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede ferroviaria comunque ogni qualvolta si verifichi un'interferenza con l'infrastruttura, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra immediatamente in vigore.

AVVERTE

che, la mancata ottemperanza comporterà, senza ulteriore avviso, l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 753/80 con l'esclusione dei lavori in danno a carico dell'inadempiente, sia esso proprietario, possessore o detentore del fondo, oltre all'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

che, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR di Salerno, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio provvedano a far osservare quanto sopra disposto con il presente atto;

che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente;

che la presente Ordinanza, per il tramite dell'Ufficio Messi, sia notificata alla cittadinanza a mezzo pubblica affissione nelle vie cittadine;

che sia trasmessa:

- alla** Polizia Municipale di Eboli;
- al** Prefetto di Salerno, PEC: protocollo.prefsa@pec.interno.it;
- alla** società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Unita' Territoriale SUD / EST – Salerno, Pec: rfi-dtp.na.use@pec.rfi.it.

IL SINDACO
avv. Mario CONTE